



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

## Decreto rettorale, 11 aprile 2013, n. 460 – prot. n. 27590

**Regolamento sulle modalità di concessione dell'aspettativa senza assegni dei Professori e Ricercatori universitari, ai sensi dell'art. 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.**

### IL RETTORE

- VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica";
- VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica";
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'articolo 7 "Norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori";
- VISTO l'articolo 24 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- ATTESA la necessità di formalizzare l'iter da seguire e stabilire criteri di valutazione delle richieste al fine di garantire comportamenti uniformi in Ateneo, nel rispetto dello spirito della norma e delle esigenze istituzionali;
- PRESO ATTO del parere reso dal Comitato Tecnico – Amministrativo;
- DATO ATTO delle deliberazioni adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 27 e 29 marzo 2013, con le quali è stato approvato il nuovo "Regolamento sulle modalità di concessione dell'aspettativa senza assegni dei Professori e Ricercatori universitari, ai sensi dell'art. 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240",

### DECRETA

l'emanazione del "**Regolamento sulle modalità di concessione dell'aspettativa senza assegni dei Professori e Ricercatori universitari, ai sensi dell'art. 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240**" nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante.

Firenze, **11 aprile 2013**

f.to **IL DIRIGENTE**

**Dott.ssa Maria Orfeo**

f.to **IL RETTORE**  
**Prof. Alberto Tesi**

**Regolamento sulle modalità di concessione dell'aspettativa senza assegni dei Professori e Ricercatori universitari, ai sensi dell'art. 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240**

### Articolo 1

#### **Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione dell'aspettativa senza assegni ai Professori ed ai Ricercatori a tempo indeterminato, per lo svolgimento di attività presso soggetti e



organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

## **Articolo 2**

### ***Modalità procedurali per la presentazione delle richieste di aspettativa***

1. La richiesta intesa ad ottenere l'aspettativa deve essere inviata al Rettore e contestualmente al Direttore del Dipartimento di afferenza del Professore o del Ricercatore, nonché ai Direttori di tutti i Dipartimenti referenti del settore scientifico-disciplinare del richiedente, nel caso che il Dipartimento di afferenza non sia unico referente, ovvero non sia referente del settore scientifico disciplinare.

2. Qualora l'interessato svolga attività assistenziale la richiesta deve essere inviata anche al Direttore dell'Azienda Ospedaliera.

3. La richiesta deve pervenire:

- a. almeno tre mesi prima dell'inizio del periodo di aspettativa, qualora il periodo sia inferiore ad un anno accademico;
- b. entro il 31 marzo di ogni anno e comunque almeno sei mesi prima del periodo di aspettativa, nel caso in cui il periodo richiesto sia uguale o superiore ad un anno accademico.

4. Nella richiesta devono essere indicate:

- a. motivazione dell'istanza di aspettativa;
- b. data d'inizio e durata del periodo di aspettativa;
- c. istituzione presso cui sarà svolto il periodo di aspettativa.

5. I Consigli dei Dipartimenti interpellati e l'Azienda esprimono il proprio parere entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

6. I Consigli di Dipartimento interpellati esprimono il proprio parere con delibera adottata a maggioranza dei presenti tra Professori di prima fascia per le richieste di Professori di prima fascia, dei Professori di prima e seconda fascia per le richieste dei Professori di seconda fascia e dei Professori di prima e seconda fascia e dei Ricercatori a tempo indeterminato per le richieste dei Ricercatori a tempo indeterminato.

7. Il Rettore, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dei pareri di competenza dei Direttori di Dipartimento e dell'Azienda, emana il provvedimento di accoglimento o diniego dell'autorizzazione.

8. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 5, il Rettore prescinde dall'acquisizione dei pareri. Il provvedimento, debitamente motivato, è comunicato all'interessato.

## **Articolo 3**

### ***Criteri di valutazione delle richieste di aspettativa***

1. I Consigli di Dipartimento si esprimono in ordine alla concessione dell'aspettativa sulla base dei seguenti criteri, con riguardo alla consistenza del settore scientifico-disciplinare del richiedente:

- a. verifica di adeguata sostituzione didattica del Professore o del Ricercatore da collocare in aspettativa, anche con riferimento ai requisiti di qualità ministeriali necessari per l'attivazione dei Corsi di Studio;
- b. qualora il richiedente afferisca ad un settore scientifico-disciplinare privo di altre afferenze in Ateneo, la richiesta può essere accolta esclusivamente nel caso che siano presenti Professori o Ricercatori afferenti a settori affini che assicurino le coperture didattiche, fermo restando il riferimento ai requisiti di qualità ministeriali necessari per l'attivazione dei Corsi di Studio.



#### **Articolo 4**

##### ***Disposizioni finali***

1. I Professori e i Ricercatori collocati in aspettativa possono mantenere, a domanda, la responsabilità scientifica dei progetti di ricerca e dei relativi finanziamenti. In tal caso ai medesimi compete il rimborso delle spese documentate relative al programma di ricerca.
2. Al collocamento in aspettativa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

#### **Articolo 5**

##### ***Pubblicazione ed entrata in vigore***

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet dell'Università e sul Bollettino Ufficiale dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.